

## Le norme sulla circolazione dei beni culturali in Italia

Quali sono i beni che rientrano in questo argomento:

Sono beni culturali ovvero le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

### Leggi di riferimento

Le leggi di riferimento che hanno regolato e regolano la materia della esportazione e della circolazione delle opere d'arte in Italia sono le seguenti; 1) la legge **1089 del 1939** ed in particolare gli art. inclusi nella sezione 1 dal 35 al 42; 2) **la legge 88 del 1998** dagli art. 1 al 26 ed, infine, il **Testo Unico del 29/10/1999** n. 490 ed in particolare il capo IV sezione I art. 65-70 e sezione II art. 71-84. Non ultimo il regolamento **CEE** e la **circolare 3911 del 1992** andata in vigore dal 1993 che regola la nuova normativa alla luce della neonata comunità europea. Importante è anche il RD 363/13 a cui ci si deve rifare per i certificati di importazione o spedizione di opere d'arte dall'estero (CEE ed Extracee). Infine troviamo la legge del **22 gennaio 2004 n. 42**, Codice dei beni culturali e del paesaggio (detta comunemente **CODICE URBANI** perché voluta dal ministro omonimo) ed in particolare gli articoli da 65 a 72; modificata dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017 c. 175 e 176.

### L'ufficio esportazione

Prima di affrontare tutti i punti focali attraverso cui si esplica l'attività dell'Ufficio Esportazione in Italia, va detto che questo ufficio dipende direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, e che è diretto da un dirigente o da un funzionario delegato, possiede una propria autonomia gestionale.

Le sedi degli uffici esportazione in Italia si trovano comunemente nei capoluoghi regionali, ma non in tutti, questi sono:

Bologna  
Cagliari  
Firenze  
Genova  
Milano  
Napoli  
Pisa  
Roma  
Torino  
Venezia  
Verona  
Palermo  
Messina (solo per l'arte contemporanea)  
Ancona  
Bari  
Perugia  
Sassari  
Siena  
Trieste  
Udine

## **ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE ART. 68 DEL CODICE URBANI**

**Cosa si fa per ottenerlo:** Se un cittadino italiano, privato o in regime di impresa, vuole trasferire un'opera d'arte in uno Stato dell'U.E., di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia a oltre 70 anni, il cui valore sia superiore a Euro 13.500,00, deve presentare ad un Ufficio Esportazione Oggetti d'Arte e di Antiquariato operante sul territorio nazionale, richiesta di rilascio di attestato di libera circolazione (A.L.C.). L'attestato può essere richiesto tramite uno spedizioniere internazionale oppure direttamente. In questo caso, il possessore del bene, deve chiedere, sempre ad un Ufficio Esportazione, le credenziali per l'accesso al S.U.E., sistema informatico predisposto dal MiBAC attraverso il quale poter espletare l'intera procedura per ottenere il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

L'articolo 68 del codice, individua negli Uffici esportazione le autorità competenti a rilasciare o rifiutare, con motivato giudizio, l'attestato di Libera Circolazione, previa accertamento della congruità del valore venale dichiarato nella denuncia. L'attestato di Libera Circolazione è l'atto attraverso il quale il Ministero dichiara che un bene culturale può lasciare il territorio nazionale. Data la sua natura, esso si intende riferito a una sola opera o una serie omogenea di opere. L'attestato ha **validità quinquennale** e non è rinnovabile. Alla scadenze dovrà essere richiesto, ex novo, un altro A.L.C..

L'ufficio esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal Ministero, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.

Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione (c.d. notifica), ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

Poiché l'attestato ha validità quinquennale, esso può essere richiesto anche solo per conoscere preventivamente se il bene può lasciare il territorio nazionale, senza averne stabilito ancora la destinazione.

**Non è soggetta invece ad autorizzazione** l'uscita dei beni il cui valore sia inferiore a Euro **13.500,00** (fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1). In tal caso l'interessato ha l'onere di comprovare al competente Ufficio di Esportazione, mediante autocertificazione che le cose da trasferire all'estero rientrino nell'ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione.

### **Acquisto coattivo**

Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è stato richiesto l'attestato di libera circolazione. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

## **Licenza comunitaria (art. 74)**

L'attestato è il solo documento necessario per l'uscita di qualsiasi bene culturale verso un altro stato membro della unione europea, nonché per l'uscita verso i paesi extracomunitari a meno che non si debba emettere anche la **licenza comunitaria**.

### **licenza comunitaria**

Nell'impossibilità di unificare le norme legislative dei vari paesi europei, ogni paese, compresa l'Italia pur mantenendo le proprie leggi ha concordato con il resto dei paesi una particolare licenza detta licenza comunitaria che affianca l'attestato di libera circolazione quando le opere da esportare fuori Europa abbiano determinate caratteristiche. (vedi **allegato A**)

Come già osservato, l'attestato di Libera circolazione non è sufficiente per l'esportazione fuori *dalla Comunità dei beni che rientrano*, per tipologia e *soglia di valore economico*, in una delle categorie previste dal regolamento (CEE) **3911/92** In questo caso è necessaria anche *la licenza Comunitaria (vedi tabella allegata)*. Gli uffici esportazione sono competenti anche per il rilascio della licenza comunitaria. **La licenza è valida 6 mesi.**

In presenza di un attestato rilasciato nei trenta mesi precedenti, l'Ufficio Esportazione è tenuto a rilasciare la licenza. Ciò non presuppone, ovviamente, una nuova valutazione sull'eventuale danno provocato dall'uscita del bene dal territorio nazionale.

### **Allegato A**

*(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)*

#### **A. Categorie di beni:**

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
  - a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
  - b) siti archeologici;
  - c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1].
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [1].
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi [1].
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione [1].
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione,
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.  
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico (2).
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta

anni.

[I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.] (3)

**B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):**

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

[1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 2 decies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63 e successivamente dall'articolo 5, comma 1,

lettera b) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(3) Periodo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156

### **Importazione temporanea**

(art. 72 )

La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione. I certificati di avvenuta spedizione (C.A.S.) e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

Per agevolare l'uscita e il rientro delle opere, in regime di avvenuta spedizione o importazione, dal e nel territorio nazionale, la legge n. 124 del 04/08/2017 ha istituito un apposito passaporto di durata quinquennale.